



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – principio di retroattività in mitius - ratio

## **Descrizione**

Il principio di retroattività *in mitius*, sancito nell'art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 83/CFA/2023-2024/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 2 CP

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0083 CFA del 09 febbraio 2024 (Taranto Football Club 1927 S.r.l. - Sig. Alfonso Salvatore/Procura Federale)**